

STATUTO DELLA SOCIETA'
"ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1) È costituita, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché degli articoli 113 e 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per trasformazione, del Consorzio Azienda Speciale "Consorzio ACEA", una Società per Azioni a capitale interamente pubblico locale, denominata "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.".

2) Per effetto della trasformazione, la Società è subentrata nella gestione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e degli altri servizi pubblici dei Comuni azionisti che a suo tempo conferirono i servizi stessi al disciolto Consorzio.

Art. 2 - SEDE

1) La Società ha sede in Pinerolo (TO), via Vigone n. 42.

2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale trasferimento della sede nel territorio di altro Comune Socio e istituire sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione può istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località all'interno del territorio servito ed eventualmente fuori di esso.

3) Il domicilio dei Soci, ai fini dei rapporti con la Società è, a tutti gli effetti di Legge, quello risultante dall'apposito libro dei soci.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

1) La Società ha per oggetto:

a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del Gas ai sensi degli articoli 17/18 del D. "Letta" n. 164 del 23/05/00;

b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali, agricoli;

c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e relative attività di ingegneria e progettazione;

d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;

e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione;

f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;

g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di sosta;

h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione;

i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;

j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;

k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale;

l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico. La Società inoltre, in relazione al trattamento delle acque reflue, esercita i poteri previsti dal D. Lgs. n. 152/93 e dal D. Lgs. n. 258/2000, nonché dalle norme attuative ed integrative nazionali e regionali, ivi comprese le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi ed i controlli, in base alla normativa vigente.

2) La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dei programmi di servizi pubblici definiti dai competenti organi di controllo, attraverso risorse umane e materiali proprie, e / o attraverso appalti e / o convenzioni.

3) La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.

4) La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali: operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie; la partecipazione in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge. La Società può altresì procedere alla costituzione di società dalla stessa controllate o partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio, le quali potranno operare anche al di fuori del territorio dei Comuni Soci nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5) La Società opera anche al di fuori del territorio dei Comuni Soci, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso l'attività della Società dovrà essere prestata in misura prevalente nei confronti dei Comuni Soci. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, anche di settore di servizio pubblico, vigente, in particolare se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4 - DURATA

1) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

2) L'Assemblea Straordinaria può prorogare e / o sciogliere anticipatamente la Società secondo le norme dettate dalle leggi vigenti in materia e per i motivi ivi previsti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) Il capitale sociale è di Euro 33.915.698,68 (trentatremilioninovecentoquindimilaseicentonovantotto,68), suddiviso in numero 805.044 (ottocentocinquemilaquarantaquattro) azioni, così ripartite:

a) quanto a numero 805.000 (ottocentocinquemila) quali azioni ordinarie di valore nominale pari a Euro 42,129 (quarantadue virgola centoventinove) ciascuna;

b) quanto a numero 44 (quarantaquattro), di valore nominale pari a Euro 42,129 (quarantaduevirgolacentoventinove) ciascuna, quali azioni correlate, ex art. 2350 comma secondo cod. civ., ai risultati del settore del servizio idrico integrato e, pertanto, all'esercizio delle attività di:

- approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per usi civili, industriali, artigianali, agricoli;
- gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione.

2) La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno un'azione.

3) Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti, anche mediante emissione di altri tipi di azioni aventi diritti diversi da quelle originarie, secondo le previsioni legislative in materia al tempo vigenti.

4) È esclusa l'emissione materiale dei titoli azionari.

5) Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

6) La Società potrà emettere delle categorie speciali di azioni determinando, con successive modificazioni dello Statuto, il contenuto delle azioni, indicando quali diritti patrimoniali attribuire ai proprietari, quali diritti amministrativi attribuire ai titolari.

7) Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

8) La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

9) Alle azioni correlate di cui al precedente comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 2350 comma secondo cod. civ, spettano, a condizione che dal bilancio della Società risultino utili sufficienti, dividendi commisurati all'1% per cento dell'utile prodotto nel settore considerato nell'esercizio di riferimento.

10) La determinazione del dividendo correlato è fatta sulla base di un conto economico di settore predisposto annualmente e presentato in allegato al bilancio della Società.

11) In tale conto economico di settore devono risultare ricavi e costi di competenza dell'esercizio e dovranno essere osservate le regole dettate per il conto economico del bilancio di esercizio in quanto compatibili.

12) Il conto economico di settore deve considerare:

a) i ricavi derivanti dall'esercizio delle attività ricomprese nel servizio idrico integrato;

b) i costi di esercizio delle attività ricomprese nel servizio idrico integrato;

c) le perdite imputabili all'esercizio delle attività ricomprese nel servizio idrico integrato;

d) le plusvalenze, minusvalenze, proventi ed oneri straordinari derivanti da beni e rapporti giuridici connessi al settore;

e) i costi e le spese generali debbono essere imputati al conto economico di settore proporzionalmente alla percentuale che i ricavi del settore rappresentano rispetto al totale dei ricavi;

f) i proventi ed oneri finanziari sono imputati al conto economico di settore in ragione della loro inerenza al medesimo.

13) Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori devono illustrare i criteri seguiti nella redazione del conto economico di settore.

14) Nel caso di cessazione dello svolgimento dell'attività di servizio idrico integrato le azioni correlate al servizio stesso si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie.

15) Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni correlate se dal bilancio della Società non risulti un utile e comunque i dividendi distribuiti ai possessori di azioni correlate non possono superare complessivamente l'1% dell'utile sociale. Le azioni correlate sono altresì postergate nelle eventuali perdite della Società, nel senso che concorrono alla copertura delle perdite solo dopo i titolari delle azioni ordinarie. In caso pertanto di riduzione del capitale sociale, sia volontaria che per perdite ai sensi dell'articolo 2446 cod. civ., sarà prima ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie, fino al loro esaurimento, e solo successivamente sarà ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni correlate;

16) le azioni correlate di cui sopra danno diritto di voto limitatamente alle deliberazioni assembleari che concernono le attività connesse al servizio idrico integrato.

17) La titolarità di azioni correlate dà luogo alla facoltà di convocare e svolgere assemblee speciali nei termini, modi e scopi dettati dall'art. 2376 cod. civ., solo limitatamente alle deliberazioni che concernono il servizio idrico integrato.

Art. 6 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETÀ

1) Possono partecipare alla Società esclusivamente:

a) i Comuni già enti consorziati del Consorzio ACEA;

b) altri Comuni o enti locali che affideranno alla Società i servizi pubblici di cui sono titolari.

2) L'ingresso di nuovi soci è sottoposto a deliberazione dell'Assemblea ed alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, del rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 e dell'assenza di situazioni di incompatibilità con le leggi vigenti, ivi comprese quelle che disciplinano il modello organizzativo del c.d. in house providing.

3) I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo del c.d. house providing, indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale della Società e in conformità alle leggi vigenti. L'esercizio del controllo analogo è disciplinato dal presente Statuto, ferma restando la facoltà dei Soci di ulteriormente definirlo in separati patti o accordi.

Art. 7 - AUMENTO DI CAPITALE

1) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con conferimenti in denaro o in natura, coerentemente con l'art. 2342 cod. civ.

- 2) All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i Soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, risultante dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione assembleare che autorizza l'aumento di capitale.
- 3) L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma cod. civ.
- 4) Contestualmente l'organo amministrativo della Società invia a ciascun Socio un avviso a mezzo raccomandata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione.
- 5) I Soci hanno diritto di esercitare i loro diritti di opzione nel termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta, a prescindere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.
- 6) Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato ex art. 2441 cod. civ. con la relativa deliberazione assembleare di aumento di capitale, approvata con la maggioranza di oltre la metà del capitale sociale.
- 7) Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'Assemblea dei Soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere pagate con conferimento in natura.

Art. 8 - CESSIONE DI AZIONI

- 1) La cessione di azioni è ammessa solo nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.
- 2) Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo - anche gratuito e di liberalità - le proprie azioni, dovrà previamente - con raccomandata A.R. - informare il Consiglio d'Amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il prezzo e le condizioni di vendita e, qualora esistente, il nome del preposto acquirente.
- 3) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, ad informare a mezzo raccomandata A.R., allegando la comunicazione ricevuta, tutti i Soci iscritti nell'apposito libro da almeno 60 giorni prima della ricezione, da parte del Consiglio d'Amministrazione, della comunicazione del Socio intenzionato a vendere.
- 4) I Soci che intendono esercitare il "diritto di prelazione", entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al comma precedente, debbono manifestare - a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione - la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
- 5) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione, al Socio "venditore" ed a tutti i Soci, per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto in prelazione pervenute dai Soci.
- 6) La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
- 7) Qualora nessun Socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, purché a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6, a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta e, comunque, nel rispetto della normativa vigente al momento della cessione.

8) I Soci che hanno esercitato il "diritto di prelazione" dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

9) Le modalità di esercizio del diritto di prelazione definite nei precedenti commi sono applicabili anche in caso di trasferimento di azioni a titolo di permuta e di usufrutto delle stesse.

10) In caso di cessione di azioni ordinarie la prelazione si applicherà esclusivamente tra i titolari di azioni ordinarie.

11) In caso di cessione di azioni correlate la prelazione si applicherà prioritariamente tra i titolari dello stesso tipo di azioni. Pertanto, qualora abbiano esercitato il diritto di prelazione sia titolari di azioni correlate sia titolari di azioni ordinarie, avrà efficacia esclusivamente l'esercizio del diritto di prelazione esercitato dai titolari di azioni correlate.

Art. 9 - OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 10 - GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

2) L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta di cui al successivo articolo 11 e dal Segretario di cui al successivo articolo 12 o dal Notaio, e trascritte in apposito libro; il Notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea Straordinaria.

4) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 11 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

La seduta assembleare è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa tra i Soci la persona incaricata di presiedere quella seduta.

Art. 12 - SEGRETARIO

Il Presidente della seduta assembleare, consenziente l'Assemblea, nomina un Segretario anche non Socio.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

1) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal successivo articolo 15, commi 1 e 1-bis, e altresì: nei casi di legge; quando il Consiglio lo ritenga opportuno; quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2367 cod. civ., purché sia indicata nella domanda la materia sulla quale l'Assemblea deve essere chiamata a deliberare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è

ordinata, su istanza dei Soci, con decreto del Presidente del Tribunale di Torino (già Tribunale di Pinerolo), il quale indica la persona che deve presiederla.

2) La convocazione dell'Assemblea ha luogo di norma presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché in provincia di Torino.

3) La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci, a mezzo lettera raccomandata, nel domicilio risultante dal libro soci, almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

4) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5) Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

6) In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita - in forma "totalitaria" - quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di alcuno del/degli argomento/i sul/i quale/i non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci che, alla data di convocazione dell'Assemblea, risultino iscritti nel libro Soci.

2) Ogni Socio che abbia diritto d'intervento in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta redatta anche sull'avviso di convocazione (copia raccomandata di convocazione).

3) I Sindaci dei Comuni Soci possono delegare, con proprio atto, altra persona anche in via permanente e salvo revoca. La delega viene meno con la cessazione, per qualsiasi motivo, della carica del Sindaco del Comune.

4) Gli Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci in Assemblea.

5) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

6) Gli Amministratori (fra cui il Direttore Generale ove Amministratore Delegato) ed i componenti del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

7) Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa Dipendenti della Società e/o Consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai Soci.

8) Il funzionamento dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di Legge in proposito, è regolato - se ritenuto conveniente dalla maggioranza dei Soci - da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

1) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata - anche in forma di videoconferenza - almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 ultimo comma cod. civ.

1-bis) L'Assemblea ordinaria è altresì convocata con la periodicità stabilita dall'Assemblea, al fine di informare ed aggiornare i Soci in merito all'andamento della Società, anche analizzando i report inviati ai sensi del successivo articolo 23.

2) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per le deliberazioni attinenti la nomina e la revoca di Amministratori e Sindaci, la nomina del revisore legale e per l'approvazione del bilancio valgono i quorum costitutivi previsti dalla legge.

3) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il Bilancio d'esercizio e relativi allegati previsti dalle leggi vigenti;

b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;

c) determina i compensi dei soggetti di cui al punto precedente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti;

d) per giusta causa, può revocare gli Amministratori;

e) autorizza l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del programma annuale e triennale delle attività di servizio;

f) autorizza la firma delle convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria;

g) autorizza l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del programma di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture;

h) autorizza l'attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 1.000.000, che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;

i) (abrogato);

j) autorizza il compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo Bilancio approvato;

k) autorizza l'acquisizione di partecipazioni ad/in altri enti o società e/o la costituzione di società controllate e / o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere;

l) autorizza la nomina e revoca dei rappresentanti della Società presso altri enti, società, istituzioni e simili;

m) sceglie la società di revisione e di controllo legale, su proposta motivata del Collegio Sindacale;

n) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

4) L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea per le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), m) del precedente comma 3 del presente articolo 15. Negli altri casi, attribuiti alla sua competenza dal precedente comma 3 del presente articolo 15, l'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole del 80% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

5) Ai fini delle precedenti deliberazioni il Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere ai Comuni Soci i seguenti documenti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare su di essi: bilancio e relative relazioni, il programma annuale e triennale delle attività di servizio, il programma di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, le convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria.

6) Le azioni correlate non votano nelle deliberazioni di cui al presente articolo 15, comma 3, lett. e), f) g), h), i), j), l) che non concernano atti, spese, programmi, acquisizioni, contratti attinenti al settore servizio idrico integrato.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

1) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

2) L'Assemblea Straordinaria delibera circa l'aumento del capitale sociale e le altre modifiche dello Statuto, la proroga e lo scioglimento della Società, la nomina ed i poteri dei Liquidatori.

3) L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione e in seconda convocazione con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale; le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto: 13, commi 1, 15, 19, 25, 28, 29 e del presente comma 3 dell'articolo 16 debbono comunque essere approvate dall'80% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

4) Per la nomina e la revoca dei liquidatori si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

TITOLO IV

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA, INCOMPATIBILITÀ E RESPONSABILITÀ

1) La Società è amministrata, per ragioni di adeguatezza amministrativa e organizzativa nonché di rappresentatività dei Comuni Soci, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri, incluso il Presidente. Non è prevista la carica di Vicepresidente. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

2) I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

3) Le cause di ineleggibilità, inconfiribilità, decadenza e incompatibilità, nonché la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge vigenti e del presente Statuto.

4) Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di

interesse previste dalle leggi vigenti. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso deve essere resa al Presidente del Collegio Sindacale.

5) La violazione da parte degli Amministratori dello Statuto o delle deliberazioni dell'Assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della Società e dei Soci.

Art. 18 - NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI

1) Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea Ordinaria; l'Assemblea nomina, tra gli amministratori eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.

3) I compensi, indennità, rimborsi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dalle leggi vigenti e, in particolare, nel rispetto del divieto di legge di deliberare la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento delle attività nonché trattamenti di fine mandato.

4) Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio d'Amministrazione provvede - senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni - alla sua temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro soggetto che vada a ricoprire la carica di Amministratore; in entrambi i casi, la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito.

5) Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, s'intende cessato l'intero Consiglio d'Amministrazione - che, tuttavia, rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione del nuovo Consiglio di Amministrazione - e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del C.d.A., dall'Amministratore Delegato o dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - RISERVA DI UNA PARTE DI AMMINISTRATORI A FAVORE DEI COMUNI SOCI DI LIMITATE DIMENSIONI

1) Ai Comuni Soci, aventi ciascuno quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 2,5%, è riservata la scelta del seguente numero di Membri (a) del C.d.A. (incluso il Presidente [b]):

per a) = numero = 1

per b) = su numero = 3 o 5

2) A tal uopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Comuni Soci "minimi" di cui al comma 1, i Consiglieri nel numero minimo ad essi Soci riservato; indi - con votazione dei soli Comuni Soci non di limitate dimensioni - sono eletti gli altri Consiglieri non riservati a tali Comuni di limitata popolazione.

Art. 20 - RISERVA DI DESIGNAZIONE DI UN SINDACO EFFETTIVO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, AL COMUNE SOCIO DI MAGGIORANZA E AI COMUNI CON PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 2,5%.

1) Il Comune maggiore azionista ha la riserva di indicare all'Assemblea la scelta di un Sindaco effettivo ed uno supplente, - il primo con funzione di Presidente del Collegio - con le modalità di elezione separata di cui al comma 2 del precedente articolo 19.

2) I Comuni Soci, aventi ciascuno quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 2,5%, hanno la facoltà di scegliere, in via congiunta, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente della Società. Tale scelta dovrà essere approvata da tutti i predetti Comuni e dovrà essere comunicata alla Società entro il giorno antecedente rispetto all'Assemblea di prima convocazione chiamata a nominare il Collegio Sindacale o chiamata a sostituire il Sindaco supplente che sia entrato in carica per effetto della cessazione dalla carica del Sindaco designato, ai sensi della presente clausola, da parte dei predetti Comuni. In difetto, il Sindaco verrà nominato direttamente dall'Assemblea a maggioranza per tutta la durata prevista dalla legge o in caso di sostituzione per tutta la durata residua degli altri sindaci in carica.

Art. 21 - AMMINISTRATORE DELEGATO E SEGRETARIO

1) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il Presidente al quale possono essere attribuite deleghe ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

2) Le funzioni di Amministratore Delegato sono compatibili con quelle di Direttore Generale.

3) Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il Segretario è designato - per quella seduta - da chi presiede l'adunanza.

Art. 22 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ma all'interno del territorio di un Comune Socio, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

2) La convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Essa potrà avvenire mediante lettera, fax, e-mail o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi al domicilio di ciascun Amministratore e sindaco effettivo, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per fax, per e-mail, ovvero anche telefonicamente, almeno un giorno prima della data fissata per la riunione. Della convocazione urgente viene nello stesso termine dato avviso al Collegio Sindacale per gli effetti dell'art. 2405 cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in "video conferenza", nel quale caso il luogo di riunione si intende quello ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Ciò a condizione che tutti gli Amministratori partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità, con mezzi elettronici adeguati, di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

3) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.

4) Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente e, in assenza, dall'Amministratore Delegato.

5) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

6) Il Consiglio approva il regolamento per il suo funzionamento.

7) Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

Art. 23 - POTERI E RAPPRESENTANZA

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nell'interesse pubblico espresso dai soci e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea.

2) In conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai Servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse. Redige inoltre, con cadenza semestrale, un report informativo sulle attività svolte da inviarsi ai Soci.

3) La rappresentanza legale della Società - con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio - spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Delegato secondo le deleghe e nel limite dei poteri ad esso attribuite dal Consiglio d'Amministrazione (o dal suo Presidente).

Art. 24 - DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI

1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, avuto riguardo all'oggetto sociale e all'attività della società, determinandone i poteri e i compensi, indennità, rimborsi nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2) Il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, o dal Direttore Generale - nei limiti dei poteri ad essi attribuiti - ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 25- COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

1) L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

2) I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3) L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

4) Le funzioni, i doveri e le responsabilità del Collegio sono quelli stabiliti negli artt. 2403 e ss. cod. civ.

5) I Sindaci partecipano alle Assemblee ed ai Consigli d'Amministrazione.

6) Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale, sentito il Consiglio d'Amministrazione, deve tenere conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni all'Assemblea, convocando la medesima immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

7) Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, ed il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell'apposito libro; al Sindaco dissenziente, spetta il diritto-dovere di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Fermi i casi di decadenza previsti dalla legge, il Sindaco il quale, senza giustificato motivo, non partecipi, in un esercizio a due riunioni del Collegio o ad una seduta assembleare o a tre riunioni di Consiglio di Amministrazione, decade d'ufficio.

8) È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia ad essi consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Delle adunanze del Collegio sarà redatto un verbale che, sottoscritto da tutti i sindaci presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze.

9) La revisione legale è affidata ad un revisore legale o a una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis e ss. cod. civ.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude alla fine dell'anno di costituzione anche se non "intero" esercizio.

2) Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del Bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni, ovvero, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 ultimo comma cod. civ. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3) Il Bilancio dev'essere certificato da società di revisione iscritta nell'Albo Consob o nell'Elenco dei Revisori del Ministero di Giustizia, prescelta dall'Assemblea, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 27 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

L'Utile netto di Bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è stata utilizzata, per cui è di importo inferiore a tale percentuale, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del Dividendo ai Soci, nel rispetto dei diritti propri delle azioni correlate, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'Utile, in tutto o in parte, al Fondo di Riserva Ordinario (in sovrappiù) o ad altri Fondi di Riserve straordinarie, o per il rinvio di parte / tutto il residuo Utile a nuovo esercizio; in caso di parziale assegnazione dell'Utile ai Soci, anche per effetto della

costituzione della riserva legale, ai Soci titolari delle azioni correlate verrà assegnata la quota di utili del settore di loro spettanza ai sensi del precedente articolo 5, comma 9, calcolata sull'utile distribuibile nel settore relativo al servizio idrico integrato.

TITOLO VII

Art. 28 - DIRITTI DEI SOCI

- 1) Ai sensi dell'art. 2409 primo comma cod. civ. sono legittimati a presentare la denuncia al tribunale i Soci che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale.
- 2) In deroga a quanto previsto dall'art. 2393-bis primo comma cod. civ., sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i Soci che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale.
- 3) In deroga a quanto previsto dall'art. 2377 terzo comma cod. civ., qualunque Socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per le quali abbia diritto di voto.
- 4) Ciascun Comune Socio ha facoltà di richiedere incontri con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di esporre proposte od osservazioni sulla gestione del servizio idrico integrato.
- 5) Resta fermo il diritto di ciascuno Comune Socio di richiedere all'Autorità d'Ambito competente, comunque denominata, la verifica della realizzazione da parte della Società del programma di attuazione del servizio idrico integrato o del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, nonché la verifica del rispetto da parte della Società dei contratti di servizio e della corretta gestione dei servizi pubblici medesimi.
- 6) Nel caso in cui, in esito ad iniziative di cui al precedente comma 5 del presente articolo, l'Autorità d'Ambito emetta, nell'ambito di potere di legge ad essa conferiti, direttive vincolanti, la Società si atterrà alle predette direttive, salvo il caso in cui intenda promuovere i ricorsi e/o i rimedi previsti da legge o da contratto innanzi alle competenti autorità giurisdizionali o arbitrali.
- 7) In ogni caso, la Società è impegnata a fornire tutta la necessaria ed utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività del controllo da parte di ciascun Socio sui servizi svolti dalla Società nel territorio di competenza. Al fine di agevolare tale controllo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli Uffici del Comune Socio per quanto concerne i servizi svolti nel territorio di competenza del detto Comune Socio.

Art. 29 - ORGANISMO DI VIGILANZA

- 1) Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo di amministrazione.
- 2) Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla Società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.
- 3) Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.
- 4) L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e, qualora adottato, del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento.

5) L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6) All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

7) L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo di amministrazione all'atto della nomina e lo stesso organo di amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 30 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società è tenuta ad adempiere, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza, ferme restando le esimenti previste dalla legge e dai regolamenti.

Art. 31 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1) Le disposizioni del presente Statuto di seguito indicate si applicano esclusivamente alle deliberazioni assembleari, agli altri atti od operazioni degli organi della Società ed ai diritti dei Soci che abbiano ad oggetto le gestioni affidate nella forma in house providing: articolo 15, comma 3°, lett. e), f), g), h), j), k), l); articolo 15, comma 5°; articolo 23, comma 2°; articolo 28, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°.

2) Le indicate disposizioni del presente Statuto non si applicano alle deliberazioni assembleari, agli altri atti od operazioni degli organi della Società ed ai diritti dei Soci che abbiano ad oggetto le gestioni affidate con procedura competitiva ad evidenza pubblica, o a società a partecipazione mista pubblica e privata nel rispetto delle norme vigenti, o comunque che abbiano oggetto diverso da quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo

3) Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile dettate per le Società per azioni e le altre leggi vigenti.